



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Crediti di imposta alle imprese per costi dell'energia elettrica e del gas

(Circolare n. 18 del 3 ottobre 2022)

Indice

1. Premessa	3
2. Credito di imposta per le imprese "energivore"	4
3. Credito di imposta per le imprese "gasivore"	6
4. Crediti di imposta "energetici" per le altre imprese	7
5. Modalità di fruizione dei crediti di imposta	9

1. Premessa

L'impennata dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, avviatasi già nella seconda metà del 2021 e divenuta sino ad ora inarrestabile a seguito della crisi geopolitica innescata dal conflitto in Ucraina, ha indotto il legislatore italiano ad intervenire ripetutamente con misure di aiuto, nel corso del 2022, volte a ristorare almeno in parte il comparto produttivo italiano dai maggiori oneri che deve a tale titolo sopportare.

Con riguardo alle imprese, le "linee d'aiuto" hanno individuato tre diversi ambiti soggettivi di possibili beneficiari:

- le imprese c.d. "energivore" (si veda il § 2);
- le imprese c.d. "gasivore" (si veda il § 3);
- le altre imprese (si veda il § 4).

Per tutte, gli aiuti in questione sono stati concepiti nella forma di crediti di imposta, utilizzabili in compensazione con tributi e contributi, oppure cedibili a terzi (si veda il successivo § 5).

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Giova peraltro sottolineare che l'art. 40-*quater* del DL 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2 co. 3-*bis* del DL 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "*de minimis*" (non è quindi più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime "*de minimis*").

I provvedimenti che si sono succeduti, con l'introduzione dei predetti aiuti di trimestre in trimestre sino al terzo trimestre 2022 e, da ultimo, per i mesi di ottobre e novembre 2022, sono stati:

- il DL 27.1.2022 n. 4, convertito nella L. 28.3.2022 n. 25;
- il DL 1.3.2022 n. 17, convertito nella L. 27.4.2022 n. 34;
- il DL 21.3.2022 n. 21, convertito nella L. 20.5.2022 n. 51;
- il DL 17.5.2020 n. 50, convertito nella L. 15.7.2022 n. 91;
- il DL 9.8.2022 n. 115, convertito nella L. 21.9.2022 n. 142;
- il DL 23.9.2022 n. 144, in corso di conversione in legge.

Lo stratificarsi dei provvedimenti con i quali i predetti aiuti sono stati dapprima introdotti e poi ripetutamente ampliati nel loro orizzonte temporale di riferimento, con contestuali modifiche a taluni aspetti della disciplina nel passaggio da un ambito temporale all'altro, rendono senza dubbio opportuna una trattazione sistematica della disciplina dei crediti di imposta a favore delle imprese per i costi

dell'energia elettrica e del gas, tenendo altresì conto dei primi chiarimenti diramati dalle circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13, 16.6.2022 n. 20 e 11.7.2022 n. 25.

2. Credito di imposta per le imprese "energivore"

Per le imprese c.d. "energivore", è previsto un aiuto nella forma di credito di imposta pari al:

- 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022;
- 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo e terzo trimestre del 2022;
- 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

Con riguardo al secondo e terzo trimestre 2022, nonché ai mesi di ottobre e novembre del 2022, il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese "energivore" e dalle stesse autoconsumata nei predetti periodi.

In tal caso:

- l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al medesimo trimestre 2022 nel corso del quale l'energia elettrica prodotta è stata autoconsumata, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2.1. Ambito soggettivo

Le imprese c.d. "energivore", che possono beneficiare del credito di imposta in commento, sono quelle a forte consumo di energia aventi i requisiti di cui all'art. 3 del DM 21.12.2007 e, contestualmente, iscritte all'elenco CSEA di cui all'art. 6 co. 1 del citato DM (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13, § 1.1).

Per imprese "energivore" si intendono quindi le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti (art. 3 del DM 21.12.2017):

- operano nei settori dell'Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, ecc.);
- operano nei settori dell'Allegato 5 alla citata comunicazione (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del

DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;

- non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012.

Inoltre, l'art. 4 del DM 21.12.2017 identifica i requisiti di intensità di costo dell'energia elettrica rispetto al VAL (almeno il 20%) o rispetto al fatturato (almeno il 2%) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l'iscrizione all'elenco.

Per fruire del credito d'imposta in commento, oltre a possedere i requisiti di cui al citato art. 3, è necessario che le imprese "energivore" risultino regolarmente inserite nell'elenco di cui all'art. 6 co. 1 del DM 21.12.2017 dell'anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13, § 1.1).

Rientrano nell'agevolazione anche le imprese "energivore" iscritte nell'elenco per l'anno 2022 con la "sessione suppletiva" e, conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022 (circ. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 25, § 1.1).

2.2. Condizione per la spettanza del credito di imposta

Il credito di imposta parametrato alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 compete a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta parametrato alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 compete a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta parametrato alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022 compete a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati

dall'impresa.

Il credito di imposta parametrato alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre del 2022 compete a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

3. Credito di imposta per le imprese "gasivore"

Per le imprese c.d. "gasivore", è previsto un aiuto nella forma di credito di imposta pari al:

- 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare del 2022;
- 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo e terzo trimestre del 2022;
- 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

3.1. Ambito soggettivo

Le imprese c.d. "gasivore", che possono beneficiare del credito di imposta in commento, sono quelle a forte consumo di gas naturale aventi i seguenti requisiti:

- operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- hanno consumato, nel primo trimestre dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3.2. Condizione per la spettanza del credito di imposta

Il credito di imposta parametrato alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre del 2022 compete a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito di imposta parametrato alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022 compete a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mer-

cato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito di imposta parametrato alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel terzo trimestre del 2022 compete a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito di imposta parametrato alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nei mesi di ottobre e novembre del 2022 compete a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Crediti di imposta "energetici" per le altre imprese

Aiuti in forma di crediti di imposta, parametrati alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, sono previsti anche in relazione a imprese che non rientrano tra quelle "energivore" e/o quelle "gasivore".

Tuttavia, relativamente al credito di imposta relativo alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, le imprese diverse da quelle "energivore", che possono beneficiare dell'aiuto, sono solo quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore alla soglia minima espressamente prevista dalla disciplina agevolativa.

Sia con riguardo all'aiuto parametrato alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, sia con riguardo all'aiuto parametrato alle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale, viene consentito – alle imprese che possono beneficiare dei crediti di imposta spettanti alle imprese diverse da quelle "energivore" e "gasivore" – di formulare una richiesta al proprio fornitore di energia affinché sia quest'ultimo ad occuparsi della quantificazione del credito di imposta eventualmente spettante (si veda il successivo § 4.3).

4.1. Crediti di imposta per le spese di acquisto di energia elettrica

Alle imprese diverse da quelle "energivore", ma dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, compete un aiuto nella forma di credito di imposta pari al:

- 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo e terzo trimestre del 2022;

- 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

Alle imprese diverse da quelle "energivore", ma dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW e però inferiore a 16,5 kW, compete un aiuto nella forma di credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

Il credito di imposta parametrato alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 compete a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta parametrato alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022 compete a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta parametrato alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre del 2022 compete a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

4.2. Crediti di imposta per le spese di acquisto di gas naturale

Alle imprese diverse da quelle "gasivore" compete un aiuto nella forma di credito di imposta pari al:

- 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo e terzo trimestre del 2022;
- 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

Il credito di imposta parametrato alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022 compete a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno

2019.

Il credito di imposta parametrato alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel terzo trimestre del 2022 compete a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito di imposta parametrato alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nei mesi di ottobre e novembre del 2022 compete a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4.3. Quantificazione del credito di imposta da parte del fornitore della fonte energetica

Se l'impresa diversa da quelle "energivore" e/o "gasivore", che può beneficiare dei crediti di imposta in commento, si rifornisce di energia elettrica e/o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nei trimestri del 2019 rilevanti ai fini della verifica della condizione dell'aumento del prezzo medio di oltre il 30%, può fare richiesta al venditore di quantificare il credito di imposta eventualmente spettante sulle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e/o di gas naturale.

In tal caso, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, in risposta alla sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-*bis* del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il trimestre dell'anno 2022 (o per i mesi di ottobre e novembre del 2022) con riferimento al quale la richiesta è stata formulata.

5. Modalità di fruizione dei crediti di imposta

I crediti di imposta in commento sono fruibili in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000:

- entro il 31 dicembre 2022, se parametrati alle spese per l'acquisto di energia elettrica e/o gas naturale nel primo e secondo trimestre 2022;
- entro il 31 marzo 2023, se parametrati alle spese per l'acquisto di energia elettrica e/o gas naturale nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Con riguardo invece al termine "iniziale", a partire dal quale i crediti di imposta possono essere utiliz-

zati, la FAQ Agenzia delle Entrate 11.4.2022, confermata poi dalle circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 e 16.6.2022 n. 20, ha chiarito che i crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati siano:

- sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell'art. 109 del TUIR;
- documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.

I codici tributo da riportare nel modello F24, in sede di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da parte delle imprese beneficiarie, sono i seguenti:

- con riguardo a quelli spettanti alle imprese "energivore" (si veda il precedente § 2), il codice:
 - "6960", se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l'acquisto di energia elettrica nel primo trimestre 2022;
 - "6961", se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l'acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre 2022;
 - "6968", se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l'acquisto di energia elettrica nel terzo trimestre 2022;
- con riguardo a quelli spettanti alle imprese "gasivore" (si veda il precedente § 3), il codice:
 - "6966", se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l'acquisto di gas naturale nel primo trimestre 2022;
 - "6962", se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l'acquisto di gas naturale nel secondo trimestre 2022;
 - "6969", se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l'acquisto di gas naturale nel terzo trimestre 2022;
- con riguardo a quelli spettanti per spese di acquisto di energia elettrica da parte di imprese diverse da quelle "energivore" (si veda il precedente § 4.1), il codice:
 - "6963", se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l'acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre 2022;
 - "6970", se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l'acquisto di energia elettrica nel terzo trimestre 2022;
- con riguardo a quelli spettanti per spese di acquisto di gas naturale da parte di imprese diverse da quelle "gasivore" (si veda il precedente § 4.2), il codice:
 - "6964", se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l'acquisto di gas naturale nel secondo trimestre 2022;
 - "6971", se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l'acquisto di gas naturale nel terzo trimestre 2022.

Si è in attesa della istituzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei codici da utilizzare per i crediti di imposta parametrati alle spese per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale nei mesi di ottobre e

novembre del 2022.

5.1. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti di imposta maturati

Entro il 16.2.2023, i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (art. 1 co. 8 del DL 144/2022).

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Giova sottolineare che l’obbligo di comunicazione in questione non riguarda i crediti di imposta relativi ai primi due trimestri 2022.

5.2. Cessione a terzi dei crediti di imposta

In alternativa all’utilizzo in compensazione nel modello F24, i crediti di imposta in commento sono fruibili dalle imprese beneficiarie mediante cessione a terzi.

La cessione è però consentita esclusivamente per l’intero ammontare dello specifico credito di imposta (conseguentemente, l’utilizzo in compensazione di una parte del credito preclude all’impresa beneficiaria la possibilità di cedere a terzi la parte restante).

La cessione del credito di imposta richiede l’apposizione, da parte dei professionisti a ciò abilitati, di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

Posto che il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione dal cessionario entro i medesimi termini finali di utilizzo da parte dell’originaria impresa beneficiaria (31.12.2022 se relativi al primo e secondo trimestre 2022; 31.3.2023 se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022), la cessione deve avvenire in tempo utile rispetto a tali termini finali.

Ciascun credito di imposta può essere oggetto, oltre che di una prima cessione verso qualsivoglia cessionario (ivi inclusi banche e altri intermediari finanziari), anche di due ulteriori cessioni che però possono essere effettuate solo a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

La “prima” cessione dei crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2022 deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 7.7.2022 al 21.12.2022 (provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445).

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d’inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la “Piattaforma cessione crediti”.

I codici tributo da riportare nel modello F24, in sede di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da parte dei cessionari che li hanno acquisiti, sono i seguenti:

- con riguardo a quelli spettanti alle imprese “energivore” (si veda il precedente § 2), il codice:
 - “7720”, se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l’acquisto di energia elettrica nel primo trimestre 2022;
 - “7721”, se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l’acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre 2022;
- con riguardo a quelli spettanti alle imprese “gasivore” (si veda il precedente § 3), il codice:
 - “7722”, se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l’acquisto di gas naturale nel primo trimestre 2022;
 - “7723”, se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l’acquisto di gas naturale nel secondo trimestre 2022;
- con riguardo a quelli spettanti per spese di acquisto di energia elettrica da parte di imprese diverse da quelle “energivore” (si veda il precedente § 4.1), il codice:
 - “7724”, se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l’acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre 2022;
- con riguardo a quelli spettanti per spese di acquisto di gas naturale da parte di imprese diverse da quelle “gasivore” (si veda il precedente § 4.2), il codice:
 - “7725”, se trattasi di credito di imposta parametrato alle spese per l’acquisto di gas naturale nel secondo trimestre 2022.

Si è in attesa della istituzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei codici da utilizzare per i crediti di imposta parametrati alle spese per l’acquisto di energia elettrica o gas naturale nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre del 2022.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di “bonus edilizi” di cui agli artt. 121 co. 4-6 e 122-*bis* del DL 34/2020.